



G.26300

Sent. N. 89/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26300 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale, nei confronti del Signor

CROCI Guido, nato a Roma il 14.11.1953, residente in Trani (BT) al Vico

Gabriele Morola n. 48 (C.F. CRCGDU53S14H501O), rappresentato e difeso,

in forza di procura in atti, dall'Avv. Loredana Rita Martinez del Foro di

Sassari (avv.loredanamartinez@pec.it), con domicilio eletto in Sassari, Viale

Umberto I n. 90, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

18.12.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 18.2.2026, celebrata con l'assistenza del

Segretario, dott.ssa Annalisa Lombardini, il Giudice Relatore Cons. Gaetano

Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale

dott.ssa Valeria Motzo e l'Avv. Loredana Rita Martinez per il convenuto

CROCI Guido.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 18.12.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dott. CROCI Guido, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Sassari nel contesto temporale 2015/2017, per sentirlo condannare, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 58.328,64, asseritamente cagionato all'amministrazione universitaria di appartenenza in conseguenza dell'intervenuta remunerazione dell'attività prestata *sine titolo* presso l'Ateneo (periodo 9.2.2015 – 8.2.2016) da un lavoratore comandato da un ente di diritto privato, segnatamente l'Università Telematica privata UNITELMA SAPIENZA.

L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a seguito di un esposto in data 10.1.2019 e ha dato corso all'istruttoria del procedimento tramite l'acquisizione di documentazione direttamente presso l'amministrazione danneggiata.

A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i seguenti fatti.

1) Il Sig. Meloni Francesco, dipendente a tempo indeterminato categoria EP, posizione economica EP5, presso l'Università telematica privata "UNITELMA SAPIENZA", in data 4.3.2013, presentava domanda all'Università degli Studi di Sassari per essere comandato presso il suddetto Ateneo.

2) Dopo circa 2 anni, in data 5.2.2015, il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Sassari CROCI Guido, senza la

	previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con	
	decreto n.3147, disponeva il comando per un anno del Sig. Meloni	
	presso l'Ateneo con decorrenza 9.2.2015.	
	3) La vicenda veniva discussa nella seduta del 26.2.2015 dal	
	Consiglio di Amministrazione dell'Università, organo che ai sensi	
	dello Statuto dell'Ateneo rivestiva funzioni di indirizzo strategico,	
	di approvazione della programmazione finanziaria annuale e	
	triennale e del personale, nonché compiti di vigilanza sulla	
	sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.	
	4) In quell'occasione alcuni Consiglieri, ritenendo che il Consiglio	
	fosse stato spogliato dei propri poteri di indirizzo e di	
	programmazione della spesa, esprimevano il proprio disappunto	
	sull'autonoma iniziativa assunta dal Direttore Generale. A ciò	
	replicava il dott. CROCI evidenziando di non avere informato	
	previamente il Consiglio di Amministrazione sulla scia di	
	un'asserita diffusa prassi relativa all'utilizzo di dipendenti di	
	Università private presso Atenei statali trattandosi, comunque, di	
	un'operazione corretta rientrante nelle prerogative del Direttore	
	Generale dell'Ateneo. Il dott. CROCI precisava, inoltre, che sulla	
	regolarità della procedura seguita aveva interpellato il	
	Dipartimento della Funzione Pubblica chiarendo che nel caso in	
	cui lo stesso si fosse espresso negativamente avrebbe ritirato in	
	autotutela il provvedimento adottato.	
	5) In realtà solo il 30.3.2015 (quindi, successivamente, alla riunione	
	del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2015) il dott. CROCI	

	procedeva a richiedere un parere sulla regolarità del proprio	
	operato al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Avvocatura	
	Distrettuale dello Stato di Cagliari.	
	6) In data 1.4.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari	
	dava riscontro alla predetta richiesta sollecitando l'invio della	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione che previamente	
	aveva autorizzato il comando (nella specie inesistente e, dunque,	
	mai trasmessa) e affermando che, in ogni caso, il comando era un	
	istituto che poteva operare esclusivamente tra Pubbliche	
	Amministrazioni.	
	7) La questione veniva riportata all'attenzione del Consiglio di	
	Amministrazione dell'Ateneo nell'adunanza del 20.5.2015. In	
	quell'occasione il dott. CROCI precisava che non era pervenuto	
	alcun riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica	
	rassicurando nuovamente il Consiglio che in caso di esito negativo	
	avrebbe ritirato il provvedimento di conferimento del comando.	
	Ometteva però di segnalare che l'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Cagliari aveva già confermato in data 1.4.2015 che	
	l'istituto del comando poteva essere utilizzato solo nei riguardi dei	
	dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, con ciò esprimendosi	
	implicitamente per l'illegittimità del disposto comando in favore	
	del Sig. Meloni Francesco.	
	8) Pertanto, il dott. CROCI, nella consapevolezza dell'illegittimità	
	del provvedimento adottato, induceva in errore il Consiglio di	
	Amministrazione che faceva affidamento sulla correttezza	

dell'operato del Direttore Generale in base alle rassicurazioni dallo stesso fornite.

9) Nessuna iniziativa in autotutela veniva successivamente assunta consentendo così che il Sig. Meloni prestasse servizio presso l'Università degli Studi di Sassari in forza di un provvedimento di comando illegittimo dal 9.2.2015 all'8.2.2016.

10) Nel predetto periodo al Sig. Meloni Francesco sarebbero stati corrisposti emolumenti dall'ente privato datore di lavoro, successivamente rimborsati dall'Ateneo, pari a euro 58.328,64.

La gravità della condotta del dott. CROCI sarebbe stata inoltre acuita dalle successive attività poste in essere allo scopo di favorire il lavoratore Meloni e stabilizzarlo presso l'Ateneo.

In sintesi.

1) Mentre il comando era ancora in corso, in data 24.11.2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberava di bandire una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di 1 posto categoria EP, posizione economica EP1, per la durata di 1 anno.

2) A tale procedura selettiva partecipava anche il Sig. Meloni Francesco, il quale, al termine della stessa, si collocava al primo posto della graduatoria (tra i titoli di servizio veniva considerato anche il periodo di comando prestato, illegittimamente, presso l'Università).

3) A seguito del ricorso davanti al TAR Sardegna promosso dalla
seconda classificata e della sentenza di accoglimento dello stesso,

	il dott. CROCI annullava il proprio precedente decreto con cui	
	aveva approvato la graduatoria della selezione in questione e	
	approvava con decreto dell'11.8.2016 la nuova graduatoria di	
	merito collocando il Sig. Meloni Francesco al secondo posto e	
	fissando all'1.9.2016 la decorrenza della presa di servizio del	
	nuovo vincitore.	
	4) Tuttavia, contestualmente, disponeva il mantenimento in servizio	
	del medesimo Meloni Francesco <i>“tramite scorrimento della</i>	
	<i>graduatoria”</i> , fino alla naturale scadenza fissata in origine al	
	6.3.2017, adducendo pressanti esigenze di servizio e la	
	professionalità che ne avrebbe fino a quel momento contraddistinto	
	l'operato.	
	5) Nella sostanza il dott. CROCI, senza alcuna autorizzazione da	
	parte del Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo	
	chiamato a deliberare su tutte le materie che comportino oneri per	
	l'Ateneo, contrariamente a quanto disposto dallo stesso	
	nell'adunanza del 24.11.2015 nell'ambito della programmazione	
	del piano delle assunzioni, disponeva con decorrenza 1.9.2016,	
	l'assunzione di fatto di due unità di personale a tempo determinato	
	rimodulando il primo contratto stipulato con il Sig. Meloni.	
	6) Veniva accertato, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione non	
	convalidava, nè ratificava a posteriori quanto disposto dal Direttore	
	Generale. Nel frattempo, in data 7.11.2016, veniva indetta	
	dall'Università degli Studi di Sassari una selezione pubblica per 1	
	posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica	
	6	

7) In attesa della conclusione della predetta procedura, in data

10.3.2017 (cioè alla scadenza del contratto a tempo determinato)

per un anno), il dott. CROCI stipulava con il Sig. Meloni Francesco

un nuovo contratto con cui rinnovava per un altro anno, fino al

6.3.2018, il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in

questo caso senza una previa autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione.

8) Tale rapporto a tempo determinato si concludeva anticipatamente

in quanto, al termine della predetta selezione per un posto a tempo

indeterminato veniva approvata dal dott. CROCI, in data

20.12.2017, la graduatoria di merito in cui il Sig. Meloni risultava

collocato al primo posto prendendo servizio in data 31.12.2017.

Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale imputava

il danno erariale sopportato dall'Ateneo di Sassari a seguito dell'illegittimo

reclutamento del Sig. Meloni ad un comportamento doloso del dott. CROCI,

consistito nel portare a compimento l'intento di inserire il Sig. Meloni

all'interno della struttura amministrativa dell'Università degli Studi di Sassari

seppure non ricorressero i presupposti del comando, mantenerlo in servizio a

tempo determinato pur non essendo risultato vincitore della selezione pubblica

indetta dall'Ateneo e tutto ciò in attesa di un suo possibile stabile inserimento

a tempo indeterminato nell'organizzazione dell'Ateneo.

La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito

dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni e

analizzava le deduzioni difensive presentate dal convenuto nella fase

	preprocessuale, ritenendole tuttavia inidonee a superare l’addebito	
	risarcitorio.	
	L’organo requirente, pertanto, concludeva domandando la condanna	
	del dott. CROCI Guido, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento, in	
	favore dell’Università degli Studi di Sassari, della somma di euro 58.328,64,	
	oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	18.12.2024, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale del	
	20.11.2025.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 31.10.2025, si	
	costituiva in giudizio il dott. CROCI Guido, rappresentato e difeso dall’Avv.	
	Loredana Rita Martinez.	
	Il convenuto riepilogava gli svolgimenti processuali e le contestazioni	
	avanzate dall’organo requirente nei propri confronti e formalizzava, in via	
	preliminare, istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità	
	(art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma di euro 7.291,08, pari al 25%	
	della somma massima pretendibile a seguito di rito abbreviato (50% della	
	somma risarcitoria azionata).	
	In via subordinata, la difesa eccepiva, in primo luogo, l’intervenuta	
	prescrizione del credito erariale azionato dall’organo requirente, atteso che a	
	fronte di un pregiudizio che si sarebbe collocato storicamente nell’anno 2015	
	(disposizione del comando in data 5.2.2015 e successiva discussione in merito	
	alla vicenda alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.2.2015), il	
	primo atto interruttivo del decorso prescrizionale sarebbe intervenuto soltanto	
	in data 9.10.2021, quando il quinquennio prescrizionale previsto dall’art.1,	
	8	

comma 2, Legge n.20/1994 risultava decorso. Secondo la difesa non sarebbe inoltre possibile posticipare il *dies a quo* del decorso temporale prescrizione, atteso che non sarebbe ipotizzabile, nel caso di specie, alcun occultamento doloso dell'asserito pregiudizio erariale. Sul punto veniva evidenziato che il comando del Sig. Meloni era stato disposto tramite regolari provvedimenti amministrativi e che la vicenda era ben nota all'Università già nel 2015, anche per aver formato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte dei sindacati.

In secondo luogo, nel merito, la difesa eccepiva che l'intervenuto reclutamento del Sig. Meloni non avrebbe determinato alcun pregiudizio per l'Ateneo, avuto precipuo riguardo al fatto che in disparte la controversa questione sulla regolarità formale del procedimento di reclutamento, il Sig. Meloni avrebbe in ogni caso prestato proficuamente l'attività lavorativa, sopperendo, tramite la propria qualificazione professionale, ad obiettive esigenze dell'ente universitario. Da questo angolo prospettico l'attività prestata, eventualmente riqualificabile ex art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, avrebbe corrisposto pienamente alle necessità dell'amministrazione, senza che possa essere pertanto ipotizzato alcun danno erariale.

Dopo aver osservato, alla luce delle argomentazioni già sviluppate con riguardo all'assenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa, che non emergerebbero, nel caso di specie, gli estremi per ipotizzare a carico del convenuto un addebito a titolo di dolo ovvero di colpa grave e dopo aver rimarcato che l'eventuale e comunque denegato pregiudizio erariale sarebbe da ritenere comunque integralmente compensato ex art.1, comma 1-bis, Legge n.20/1994 in considerazione dei paralleli vantaggi conseguiti dall'Ateneo a seguito dell'attività lavorativa

	prestata dal Sig. Meloni, la difesa del dott. CROCI domandava, in via	
	subordinata, la riduzione del danno erariale contestato e l'applicazione, in ogni	
	caso, del potere di riduzione dell'addebito.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria resa	
	in data 5.11.2025, esprimeva parere contrario alla definizione agevolata in	
	considerazione della particolare gravità della condotta imputata al convenuto.	
	In ordine al <i>quantum debeatur</i> evidenziava inoltre che la somma proposta	
	risulterebbe eccessivamente esigua ed incongrua rispetto alla gravità della	
	fattispecie.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	4.11.2025, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato veniva chiamato per la camera di consiglio del 20.11.2025, a	
	seguito della quale, con Decreto n.14/2025, la richiesta formulata dal dott.	
	CROCI Guido veniva accolta, con conseguente ammissione a definire la	
	propria posizione con il pagamento, tuttavia, di una somma più elevata rispetto	
	a quella proposta all'atto della costituzione in giudizio.	
	La Sezione, con il richiamato Decreto n.14/2025, riteneva, in primo	
	luogo, che sebbene la condotta del convenuto, sulla base di una valutazione	
	sommaria, propria del rito, fosse risultata particolarmente grave in ordine	
	all'attività gestionale posta in essere, nondimeno risultasse obiettivamente	
	assente un suo arricchimento, con la conseguenza che contrariamente a quanto	
	ritenuto dalla Procura Regionale, dovesse essere riconosciuta in suo favore la	
	possibilità di definire il giudizio ex art.130 c.g.c..	
	Premesso che il parere sfavorevole reso dalla Procura Regionale non	
	precludeva al Collegio di ammettere il convenuto al rito abbreviato (cfr., sul	
	10	

	punto, Corte dei conti, Sez. Lazio, Decreto n. 3/2020; id., Sez. Lombardia,	
	Decreto n. 9/2022), l'istanza di rito abbreviato veniva conseguentemente	
	accolta con ammissione alla definizione del procedimento, con il pagamento	
	tuttavia di una somma maggiore rispetto a quella proposta all'atto della	
	costituzione in giudizio, che veniva parametrata - in considerazione	
	dell'intensità dell'elemento psicologico imputabile alla sua condotta - in	
	misura pari al 50% del danno erariale contestato in citazione e definitivamente	
	fissata in euro 58.328,64 x 50% = euro 29.164,32.	
	Con il Decreto n.14/2025 la Sezione fissava il termine perentorio di	
	trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, per	
	il versamento, in un'unica soluzione, della somma di euro 29.164,32 in favore	
	dell'Università degli Studi di Sassari, con onere a carico del dott. CROCI, di	
	depositare in Segreteria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento e	
	l'incameramento delle somme da parte dell'amministrazione. Veniva	
	contestualmente fissata l'udienza in camera di consiglio del giorno 18 febbraio	
	2026, ai fini della definizione, con sentenza, del giudizio, previo accertamento	
	dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma come sopra	
	determinata (art.130, commi 7 e 8, c.g.c.).	
	Il Decreto n.14/2025 dava espressamente atto che nel caso di omesso	
	ovvero intempestivo pagamento, il giudizio sarebbe proseguito con il rito	
	ordinario (art.130, comma 10, c.g.c.).	
	Il convenuto CROCI Guido non ha provveduto al versamento della	
	somma agevolata prevista nel Decreto n.14/2025, con la conseguenza che la	
	Sezione, all'odierna udienza del 18.2.2026, ha preso atto del mancato	
	pagamento e ha disposto la prosecuzione, nel merito, del giudizio.	
	11	

	La rappresentante della Procura Regionale ha riepilogato le	
	contestazioni formulate nell’atto di citazione e dopo aver puntualmente preso	
	posizione e contestato le eccezioni difensive formulate dalla difesa del	
	convenuto, ha concluso in conformità all’atto introduttivo del giudizio.	
	La difesa del dott. CROCI ha richiamato le eccezioni difensive già	
	formulate all’atto della costituzione - in via subordinata rispetto alla richiesta	
	di definizione del giudizio con rito abbreviato - e ha insistito per il rigetto della	
	domanda attrice, in subordine per una significativa riduzione dell’addebito.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di prescrizione del	
	credito risarcitorio azionato dalla Procura Regionale.	
	Secondo la difesa del dott. CROCI, l’azione erariale, preceduta da una	
	costituzione in mora notificata soltanto in data 9.10.2021, sarebbe intervenuta	
	oltre il quinquennio prescrizionale dalla verifica del fatto dannoso, da	
	ancorare cronologicamente nel febbraio 2015, quando venne attivato il	
	comando del Sig. Meloni. In assenza di un occultamento doloso dell’asserita	
	fattispecie dannosa, la prima interruzione del decorso temporale	
	prescrizionale (ottobre 2021) sarebbe intervenuta oltre il quinquennio previsto	
	dall’art.1, comma 2, Legge n.20/1994, con conseguente infondatezza	
	preliminare della domanda risarcitoria.	
	L’eccezione non può trovare accoglimento, atteso che il ritenuto	
	pregiudizio erariale azionato dall’organo requirente risulta aver formato	
	oggetto di consapevole occultamento da parte del dott. CROCI. Sulla base	
	della documentazione trasmessa dall’Ateneo con nota del 20.1.2022 (Allegato	
	12	

nn.5 del Fascicolo di Procura, in particolare i documenti nn.5 e ss.) emerge con chiarezza che la problematica insorta presso l'ente in ordine alla legittimità del reclutamento del Sig. MELONI – disposto direttamente ed autonomamente dall'odierno convenuto - ha formato oggetto di un approfondimento da parte sua a seguito di una domanda di delucidazioni sollecitata in sede di Consiglio di Amministrazione (riunione del 17.2.2015).

Il dott. CROCI formulava quindi una richiesta, in data 30.3.2015, di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari e nonostante fosse pervenuto un parere sfavorevole (nota dell'Avvocatura in data 1.4.2015), nessun provvedimento veniva assunto in autotutela e nessuna comunicazione veniva fornita in merito alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 20.5.2025. In tale riunione il dott. CROCI si limitava a dare conto all'organo di governo dell'Ateneo di una richiesta di parere formulata al Dipartimento della Funzione Pubblica (asseritamente rimasta priva di risposta), omettendo il fatto che era già stato portato direttamente alla sua attenzione un netto parere sfavorevole da parte dell'Avvocatura dello Stato.

La vicenda è stata in realtà disvelata nel suo effettivo contenuto sostanziale illecito soltanto a seguito dell'attivazione della Procura Regionale e dell'approfondimento istruttorio eseguito nel 2022 direttamente presso gli uffici dell'Università, con la conseguenza che il *dies a quo* del decorso temporale prescrizione deve essere posticipato a tale data, con la conseguenza che non risulta maturato alcun termine di prescrizione.

2. In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

		La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale è fondata.	
		La vicenda controversa ha riguardato l'intervenuta attivazione,	
		direttamente da parte del convenuto dott. CROCI Guido nella qualità di	
		Direttore Generale dell'Università degli Studi di Sassari, del comando per un	
		anno presso l'Ateneo di un dipendente di un ente privato (l'Università	
		telematica privata Unitelma Sapienza).	
		A seguito dell'attività espletata dal lavoratore in comando,	
		l'amministrazione universitaria ha sopportato una spesa di euro 58.328,64,	
		come attestato dall'Università' tramite l'allegazione del prospetto delle	
		retribuzioni erogate (Allegato n.5 del Fascicolo di Procura – Documento	
		Excell "Prospetto emolumenti Comando 2025-2016").	
		La prestazione è stata resa in carenza assoluta di titolo, atteso che	
		l'istituto del comando - regolato dall'art. 56, T.U. n.3/1957 (a mente del quale	
		<i>"L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra</i>	
		<i>amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla</i>	
		<i>vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.</i>	
		<i>Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per</i>	
		<i>riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale</i>	
		<i>competenza")</i> e, relativamente ai rapporti tra gli enti pubblici coinvolti,	
		dall'art.70, comma 12, D.Lgs. n.165/2001 - è consentito soltanto tra pubbliche	
		amministrazioni e non può in alcun modo consentire il trasferimento, seppure	
		temporaneo, di un lavoratore privato presso una pubblica amministrazione (in	
		giurisprudenza si veda Cass. civ., Sez. lavoro, n. 8672/2025; Cass. civ., Sez.	
		lavoro, n. 12100/2017; Cons. Stato, Sez. II, n. 9188/2022; si veda inoltre Cass.	
		civ., Sez. lavoro, n. 7971/2006, dove viene precisato, che nell'ipotesi del	
		14	

	comando, il dipendente pubblico che si trovi a svolgere mansioni superiori a	
	quelle originarie presso l'amministrazione ove è comandato non ha diritto	
	all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro,	
	circostanza questa che non sarebbe ipotizzabile, in applicazione dei rigori	
	previsti dall'art.2103 c.c., nell'ambito del rapporto lavorativo privato). Il	
	ricorso all'istituto del comando per il reclutamento di un lavoratore del settore	
	privato ha inoltre palesemente violato il principio costituzionale (art.97,	
	comma 4) secondo il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si	
	accede, salvo i casi stabiliti dalla legge, mediante concorso, determinando una	
	situazione di illiceità assoluta.	
	La prestazione resa dal Sig. Meloni è stata conseguentemente resa in	
	carezza del presupposto costitutivo del rapporto di pubblico impiego e deve	
	essere ritenuta <i>inutiliter data</i> (si veda, con riguardo alle conseguenze derivanti	
	dall'assunzione di pubbliche funzioni in assenza di titolo di studio, Corte	
	conti, Sez. II, n.7/2022; id. n.159/2024), con conseguente perfezionamento di	
	un pregiudizio erariale direttamente correlato all'esborso sostenuto	
	dall'Ateneo di Sassari per rimborsare la Unitelma Sapienza per le retribuzioni	
	erogate al lavoratore. Non risulta possibile, ad avviso del Collegio,	
	riqualificare la prestazione quale consulenza ex art.7, comma 6, D.Lgs.	
	n.165/2001, atteso che non risulta allegato alcun elemento giustificativo della	
	necessità di acquisire un'elevata professionalità esterna per sopperire	
	all'impossibilità, per il personale in servizio, di risolvere una specifica	
	problematica di natura straordinaria, atteso in particolare che il Sig. Meloni	
	risulta essere stato invece reclutato per lo svolgimento di attività istituzionali	
	ed ordinarie.	
	15	

	Il pregiudizio erariale, definitivamente quantificato in euro 58.328,64,	
	deve essere imputato, senza alcuna riduzione, ad una condotta dolosa del	
	dirigente universitario, il quale, come analiticamente ricostruito dall'organo	
	requirente, ha dato corso all'assunzione <i>sine titulo</i> nella piena consapevolezza	
	dell'illiceità assoluta del reclutamento, come immediatamente rappresentabile	
	alla luce del contegno assunto all'indomani dell'attivazione del comando,	
	dimostrato positivamente dalla corrispondenza intercorsa direttamente tra il	
	convenuto e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari – che aveva	
	chiaramente avvertito dell'illegittimità dell'operazione – e dalla successiva	
	mancata esatta informazione fornita dal medesimo dott. CROCI al Consiglio	
	di Amministrazione dell'Università.	
	Dalle evidenze contenute nel fascicolo processuale emerge un quadro	
	di opacità gestionale, causalmente riferibile alla condotta del convenuto e	
	sostanzialmente finalizzato, come correttamente evidenziato dalla Procura	
	Regionale, ad assicurare il reclutamento del lavoratore nonostante fosse	
	risultato chiaro che ciò non era consentito dall'ordinamento.	
	3. In conclusione, il Collegio ravvisa in capo al dott. CROCI Guido, la	
	sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno	
	erariale arrecato al patrimonio dell'Università degli Studi di Sassari,	
	definitivamente quantificato in euro 58.328,64:	
	1) il rapporto di servizio tra il convenuto e l'amministrazione	
	danneggiata;	
	2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta posta in essere;	
	3) l'elemento soggettivo del dolo.	
	La somma risarcitoria sarà rivalutata a decorrere dai singoli pagamenti	
	16	

	disposti dall'amministrazione universitaria e sarà gravata degli interessi legali	
	a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	Rigetta	
	L'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla Procura	
	Regionale.	
	Condanna	
	Il convenuto CROCI Guido, per l'addebito di responsabilità erariale di	
	cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell'Università	
	degli Studi di Sassari, della somma di euro 58.328,64.	
	La predetta somma, rivalutata sulla base dei criteri indicati in parte	
	motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della	
	presente decisione sino al soddisfo.	
	Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate nella	
	misura di euro 122,47.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18.2.2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Gaetano Berretta	Donata Cabras
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositato in Segreteria il 10/06/2026	
	Il Dirigente	
	17	

[illegible][illegible]